

RIFORMA DELLE PRATICHE COMMERCIALI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE.

*Impara nella semina,
insegna nel raccolto,
ed in inverno godi.
(William Blake)*

Con il **d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 30.11.2021 – Suppl. Ordinario n. 41) si è data attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'art. 7 l. 22 aprile 2021, n. 53¹, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (d'ora in poi il Decreto).

La riforma mira a modificare la disciplina delle relazioni commerciali e contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti² e fornitori³ di prodotti agricoli e alimentari⁴, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte (art. 1, co. 1 del Decreto).

La riforma si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti (art. 1, co. 2 del Decreto). Non invece ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori⁵ (art. 1, co. 3 del Decreto).

Si tratta quindi di una normativa rivolta ai cd. contratti B to B, cioè per le relazioni tra imprenditori del settore e non per quelle con i clienti finali-consumatori. La riforma si sostituisce e abroga espressamente, in particolare, le norme ex art. 62 d.l. 1/2012, conv. con modd. in l. 27/2012 (art. 12, co. 1, lett. a del Decreto).

Contratti di cessione: forma e contenuto.

Il Decreto definisce i **contratti di cessione** come i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari – da intendersi tra imprenditori della filiera agroalimentare – ad eccezione: a) di quelli conclusi con il consumatore; b) delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; c) dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di

¹ Contenente principi e criteri direttivi specifici per il Governo nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, aggiuntivi rispetto ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 l. 234/2012.

² L'art. 2, co. 1, lett. b del Decreto definisce l'**acquirente** come qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'UE che acquista prodotti agricoli e alimentari, nonché un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche.

³ L'art. 2, co. 1, lett. i del Decreto definisce il **fornitore** come qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni.

⁴ L'art. 2, co. 1, lett. l del Decreto i **prodotti agricoli e alimentari** come i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato.

⁵ L'art. 2, co. 1, lett. d del Decreto definisce il **consumatore** come la persona fisica che acquista i prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del d.lgs. 102/2005, di cui essi sono soci (art. 2, co. 1, lett. e del Decreto).

Detti contratti di cessione devono rivestire a pena di nullità la forma scritta e devono essere stipulati prima della consegna dei prodotti ceduti. Essi devono indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento (art. 1, co. 4 ed art. 3, co. 2 del Decreto).

L'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che il contenuto necessario dei contratti sia concordato tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti (art. 3, co. 3 del Decreto).

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a 12 mesi, e se inferiore si considera di 12 mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Restano esclusi i contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio ex art. 5 l. 287/1991, come bar, ristoranti, pizzerie e simili (art. 3, co. 4 del Decreto).

Sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Sono anche fatte salve le funzioni e le competenze dell'Antitrust (art. 3, co. 5 del Decreto).

Pratiche commerciali con presunzione assoluta o relativa di slealtà.

Gli artt. 4 e 5 del Decreto contengono un corposo elenco di pratiche commerciali considerate sleali con presunzione assoluta (cd. *lista nera*). L'art. 4, co. 4 del Decreto contempla un ulteriore elenco di pratiche che si presumono sleali, salvo il caso in cui siano state concordate per iscritto tra fornitore e l'acquirente (cd. *lista grigia*).

Si tratta di norme imperative, che prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni, ma ciò non comporta la nullità del contratto (art. 1, co. 4 del Decreto).

Di seguito le clausole tra le più rilevanti, aventi ad oggetto i termini di pagamento e di consegna.

Per i contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica (cioè un accordo quadro, oppure un contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative: cfr. art. 2, co. 1, lett. f del Decreto), costituisce clausola assolutamente vietata il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari *deperibili*⁶, dopo oltre 30 giorni (60 giorni se prodotti *non deperibili*) dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni caso non può essere superiore a 1 mese, oppure dopo oltre 30 giorni (60 giorni se prodotti *non deperibili*) dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Per i contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica, costituisce clausola assolutamente vietata il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari *deperibili*,

⁶ L'art. 2, co. 1, lett. m del Decreto definisce i **prodotti agricoli e alimentari deperibili** come i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.

dopo oltre 30 giorni (60 giorni se prodotti *non deperibili*) dalla data di consegna oppure dopo oltre 30 giorni (60 giorni se prodotti *non deperibili*) dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Proseguendo, sono considerate assolutamente sleali l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, nonché il diritto di apportare modifiche unilaterali, da parte sia dell'acquirente che del fornitore, di determinate condizioni contrattuali.

Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del d.lgs. 231/2002, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui *supra*, sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 4 punti percentuali ed è inderogabile. Se il debitore è un'Amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 4 d.lgs. 231/2002⁷.

Norme imperative in materia di vendite sottocosto.

L'art. 7 del Decreto sancisce che, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma del commercio) nonché dal d.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 (disciplina delle vendite sottocosto), relativamente alle procedure e alle sanzioni ivi disciplinate, la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

È, in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore.

In caso di violazione di queste norme, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ex art. 1339 c.c., dal prezzo risultante dalle fatture d'acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento.

Autorità preposta alla vigilanza.

Accanto alle competenze che l'ordinamento già assegna all'Autorità Antitrust, l'art. 8 del Decreto individua l'ICQRF (*Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei prodotti agroalimentari* presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) quale autorità nazionale di contrasto incaricata di sanzionare le violazioni delle norme imperative introdotte dal Decreto stesso, anche attraverso l'ausilio del Comando dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Sistema sanzionatorio.

⁷ "4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto" (comma così modificato dall'art. 24, co. 3 d.lgs. 161/2014).

L'art. 10 del Decreto introduce un aspro sistema di sanzioni, calcolate in percentuale rispetto al fatturato⁸ dell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, secondo parametri di gravità dell'illecito e con un importo minimo della sanzione.

Ad esempio, salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni su forma e contenuto dei contratti o sul rifiuto di confermare per iscritto gli accordi raggiunti (cfr. art. 4, co. 1, lett. g del Decreto), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro.

Applicabilità del Decreto.

L'art. 14 del Decreto sancisce che le disposizioni di cui al Decreto stesso si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dal 15.12.2021, data di entrata in vigore della riforma. I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del Decreto entro 6 mesi dalla stessa.

Malo, 07 luglio 2022

Avv. Alberto Antico per www.italiaius.it

⁸ L'art. 2, co. 1, lett. h del Decreto definisce il **fatturato** come l'ammontare dei ricavi, come definiti all'art. 85, co. 1 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cd. TUIR, o dei compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'art. 54, co. 1 TUIR.